



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

**CIU - CONFEDERAZIONE ITALIANA DI UNIONE
DELLE PROFESSIONI INTELLETTUALI**

E

UNIONE NAZIONALE COOPERATIVE ITALIANE



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

l'Unione Nazionale Cooperative Italiane di seguito denominata U.N.C.I. con sede in Roma, Via San Sotero n. 32, in persona del Presidente Luciano D'Ulizia;

E

la CIU - Confederazione Italiana di Unione delle Professioni Intellettuali con sede in Roma, Via Antonio Gramsci 34, in persona del Presidente Corrado Rossitto

Premesso che

- l'UNCI, quale Associazione giuridicamente riconosciuta con D.M. 18.07.1975, oltre che rappresentare, assistere e tutelare le imprese cooperative ad esse aderenti, ha tra le proprie finalità la promozione e lo sviluppo di nuove imprese cooperative;
- le strutture territoriali e settoriali dell'Unici svolgono, nella circoscrizione in cui operano, compiti di rappresentanza, assistenza, tutela, nonché di promozione di nuove iniziative cooperative e di sviluppo di quelle aderenti;
- la CIU è la Confederazione sindacale rappresentativa del lavoro intellettuale a tutela degli interessi collettivi di carattere professionale, economico e morale della categoria dei quadri e degli operatori di professionalità medio alte nell'ambito di quanto stabilito dal codice civile, dalle altre leggi e provvedimenti dello Stato Italiano e nell'ambito dell'Unione Europea;
- la CIU, organizzata in Agenzie, Delegazioni regionali e provinciali, Coordinamenti nazionali e Gruppi, sviluppa un costante impegno, mirato alla piena affermazione dei diritti e del ruolo del Quadro e delle professionalità medio-alte sia nel settore privato che nel pubblico impiego, attraverso forme adeguate di attenzione e di intervento;



Rilevato che

- le imprese cooperative, **anche in momenti di** difficile congiuntura economica e la ridotta competitività complessiva del sistema produttivo nazionale e comunitario, sono riuscite a creare sviluppo, occupazione e solidarietà, contribuendo, di fatto ad una maggiore coesione sociale;
- esiste una area di disagio nel mercato del lavoro qualificato, connessa ai frequenti fenomeni di espulsione dal lavoro di figure professionali medio – alte, spesso provenienti da grandi e medie aziende, e che, per la rilevante specializzazione nelle aree tecniche, tecnologiche, amministrative e gestionali, manifestano significative difficoltà di nuova collocazione;
- **lo sviluppo delle imprese cooperative deve tener conto della strategia europea finalizzata all'”economia della conoscenza”, stabilita dagli accordi di Lisbona 2000, che pone la base del processo di innovazione dell'impresa sulle competenze delle risorse umane qualificate;**
- il Movimento Cooperativo è da tempo impegnato in una politica di sviluppo tesa ad ampliare la base produttiva, accrescere i livelli occupazionali, recepire e valorizzare in termini i nuovi fabbisogni lavorativi e sociali espressi dalla collettività;
- il tessuto imprenditoriale italiano, costituito per la maggior parte da PMI, necessita dell'intervento professionale dei Quadri, al fine di essere sostenuto da competenze specialistiche adeguate per affrontare i molteplici problemi connessi al processo di internazionalizzazione dei mercati e dalla sfide della qualità dei processi produttivi;

Convengono che

- esiste un interesse comune a realizzare interventi promozionali per favorire la crescita e lo sviluppo di **imprese cooperative costituite da Quadri**, nonché **l'inserimento di Quadri nelle tradizionali imprese cooperative**, attraverso un percorso strategico comune che riconosca fondamentale la formazione, l'informazione e la valorizzazione delle professionalità coniugate al modello cooperativo.



A tal fine concordano quanto segue:

Art. 1

(Cooperative di Quadri)

1. UNCI e CIU si impegnano ad avviare la realizzazione di programmi specifici per la

costituzione di cooperative di Quadri ovvero figure professionali medio-alte interessate allo sviluppo di attività imprenditoriali e **nel settore della ricerca** in forma cooperativa.

2. L'UNCI si impegna a supportare l'avvio delle cooperative costituite da Quadri attraverso la predisposizione di tutti gli strumenti statutari, sindacali e regolamentari opportuni per la valorizzazione delle competenze dei soggetti coinvolti.

Art. 2

(Informazione)

1. Le parti si impegnano, ciascuna nel proprio specifico ambito di intervento, a divulgare tutte le informazioni necessarie a sostegno dell'iniziativa e a sensibilizzare le rispettive strutture territoriali per il raggiungimento degli scopi del protocollo d'intesa.
2. La CIU si impegna a valorizzare e promuovere la diffusione del metodo cooperativo, quale strumento capace di ottimizzare le risorse intellettuali dei professionisti **e dei ricercatori** per una migliore collocazione nel mercato del lavoro qualificato.



Art. 3 **(Formazione)**

1. Le Parti convengono che, per facilitare la transizione dei Quadri da forme di lavoro dipendente all'attività di coimprenditore nell'ambito di imprese cooperative, è opportuno avviare e sostenere un percorso di formazione specifica.

2. Le Parti si impegnano ad istituire corsi di formazione per i Quadri mirati a:
 - individuare le competenze dei professionisti di fascia alta per accompagnarli verso nuove soglie di mercato;
 - valorizzare il ruolo di Quadri quali coimprenditori dell'impresa cooperativa, in un'ottica di conciliazione delle esigenze della concorrenza economica con gli obiettivi mutualistici;
 - aggiornare i Quadri nelle conoscenze di quelle materie necessarie allo sviluppo di attività in campo internazionale a supporto di progetti di espansione all'estero delle PMI italiane.

3. Le Parti, per permettere la concreta realizzazione dei programmi formativi sopra delineati, si impegnano a ricercare tutte le fonti di finanziamento nazionali e comunitari al fine di realizzare concretamente tutte le attività formative e i programmi di aggiornamento ritenuti utili e funzionali al raggiungimento degli obiettivi del protocollo.

Art. 4 **(Livello Territoriale)**

1. Le parti si impegnano ad individuare in ciascuna delle proprie Strutture periferiche uno o più soggetti deputati alla diffusione e realizzazione dei programmi oggetto del presente protocollo.



Art. 5
(Durata)

Il presente protocollo ha la durata di tre anni e si intende tacitamente rinnovato per un anno se nessuna delle parti ha proceduto a recedere tre mesi prima della scadenza.

Per l'UNCI
Il Presidente Luciano D'Ulizia

Per la CIU
Il Presidente Corrado Rossitto

Roma, 21 settembre 2005